SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 409

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

dal Ministro delle Finanze

(GAVA)

e dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, concernente misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Imposte dirette - Imposte indirette*)

ONOREVOLI SENATORI. – Il quadro della situazione economica del Paese evidenzia la duplice necessità di un raffreddamento della domanda interna e di una riduzione qualificata del fabbisogno pubblico. Ne discende l'esigenza di misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale per controllare il riaccendersi delle tensioni inflazionistiche.

Nei mesi più recenti si è infatti assistito a una forte crescita della domanda interna, segnatamente quella di consumo, e a un rallentamento di quella estera; ciò è alla radice del peggioramento del saldo corrente della bilancia dei pagamenti. Il conseguente innesco di aspettative negative sul tasso di cambio della lira, al quale può aver contribuito la ripresa che si era manifestata nei prezzi del petrolio greggio, ha accentuato le fuoriuscite di capitali, in parte previste in relazione al processo di liberalizzazione valutaria.

Sulla domanda interna ha influito l'andamento del fabbisogno del settore statale, che tende ad espandersi al di sopra dei limiti raggiunti lo scorso anno. In queste condizioni, anche il finanziamento del Tesoro sul mercato ha incontrato difficoltà.

È evidente l'importanza cruciale delle aspettative, che occorre risolutamente invertire: la chiave di volta sta in un contenimento del fabbisogno statale che incida sulla dinamica dei consumi e della domanda interna.

Le misure confermano la determinazione delle autorità ad assicurare la tenuta del cambio e ad impedire il riaccendersi dell'inflazione.

Al fine di intervenire con effetti di riequilibrio è sembrata opportuna una manovra fiscale in funzione anticongiunturale che tenda a raffreddare la domanda interna e, fra l'altro, la domanda di beni di consumo durevoli nel breve periodo dell'ultimo quadrimestre del corrente anno, assicurando al contempo una maggiore disponibilità dei mezzi finanziari anche in relazione agli obiettivi di politica economica che il Governo intende stabilire con il disegno di legge finanziaria per l'anno 1988 in corso di predisposizione.

Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, quindi, è dovuto alla necessità di contribuire a provvedere con urgenza al superamento delle disarmonie sopra ricordate ed a quella – contestuale – di assicurare le ulteriori disponibilità finanziarie richieste dalla manovra globale che deve essere determinata e definita con l'approvazione da parte del Governo del disegno di legge finanziaria per l'anno 1988. Per entrambi tali aspetti il provvedimento è, quindi, propedeutico a quest'ultimo disegno di legge.

Il decreto-legge si muove, peraltro, nelle linee del programma di Governo in quanto, attraverso la istituzione di una addizionale IVA, straordinaria e temporanea, incide sul rapporto tra imposizione diretta (le disposizioni in materia di imposte sui redditi sono sostanzialmente anticipatorie di gettito) ed imposizione indiretta, aumentando il prelievo percentuale di quest'ultima; la circostanza, infine, che tale addizionale grava solo su taluni beni di consumo durevoli, ne attesta il carattere selettivo e l'intendimento di non determinare tensione inflazionistica.

Alla stregua di queste premesse, con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge è stata prevista una maggiorazione di taluni versamenti di acconto dovuti nello scorcio dell'anno corrente da parte di determinati soggetti.

In particolare, con l'articolo 1 si dispone che il versamento dell'acconto da eseguire entro il 31 ottobre 1987 da parte degli istituti ed aziende di credito per le ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti, deve essere di importo pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate al 30 giugno 1987. Poichè, come è noto, il versamento in acconto, eseguito dalle aziende ed istituti di credito entro il 30 giugno del corrente anno, era pari al 45 per cento delle ritenute versate per il periodo di imposta precedente, il versamento da eseguirsi entro il prossimo mese di ottobre dovrà essere pari al 55 per cento dell'importo delle ritenute versate nel predetto periodo. La disposizione, tipicamente congiunturale, assume particolare rilievo in quanto consente una tempestiva ulteriore anticipazione a favore dell'erario delle predette ritenute fiscali, nel senso che il versamento dell'acconto sarà pari, per il corrente anno, all'intero gettito tributario dell'anno precedente e non al 90 per cento di

tale gettito, così come previsto dalla normativa vigente.

Analoghi effetti anticipatori si ottengono elevando la misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (società di capitali, enti commerciali e non, eccetera) dal 92 al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. In tal senso provvede l'articolo 2.

La disposizione si applica ai versamenti d'acconto che debbono essere effettuati dai predetti soggetti, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, per l'anno 1987 nel mese di novembre ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data, qualora si tratti di soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. La disposizione non si riferisce invece al versamento di acconto dell'IRPEF e dell'ILOR – da parte delle persone fisiche e società di persone o soggetti ad esse equiparati – che rimane pertanto stabilito nella vigente misura del 92 per cento.

L'articolo 3 anticipa alle emissioni, successive al 31 agosto 1987, di obbligazioni ed altri titoli pubblici – già esenti a norma dell'articolo 31 del decreto n. 601 del 1973 – l'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento sugli interessi ed altri proventi derivanti da tali titoli. Invero con il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, tale aliquota a titolo di ritenuta era stata prevista per le emissioni successive al 30 settembre 1987, riservando per le emissioni anteriori (intendendosi per tali le emissioni successive alla data di entrata in vigore del predetto decreto fino al 30 settembre 1987) un trattamento agevolato con applicazione della ritenuta ridotta al 6,25 per cento.

Per rimuovere ogni motivo di incertezza sui mercati e l'attesa di ulteriori adeguamenti verso l'alto dei tassi di interesse, è stata inclusa nella manovra fiscale la predetta misura volta ad anticipare di un mese l'aumento dell'aliquota della tassazione dei titoli di Stato dal 6,25 al 12,50 per cento.

L'articolo 4 reca le disposizioni atte, come si è accennato in premessa, a disincentivare la domanda di beni di consumo durevoli.

Si tratta di una manovra temporanea e selettiva in materia di imposta sul valore aggiunto, così come dimostra la disposizione recata appunto dall'articolo 4. Tale articolo prevede, infatti, che, per il periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre del corrente anno, è dovuta una addizionale straordinaria sulle cessioni ed importazioni di determinati beni di consumo individuati nei settori degli autoveicoli, dei beni mobili di arredamento, degli elettrodomestici e dei prodotti audiovisivi e fotoottici.

L'addizionale straordinaria è circoscritta ai beni soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota normale del 18 per cento, per cui non sono interessati tutti i beni che sono soggetti alle aliquote IVA ridotte del 2 e del 9 per cento.

L'addizionale è commisurata alla stessa base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, della quale segue la disciplina, segnatamente in ordine all'obbligo della rivalsa, al diritto di detrazione, alle modalità e ai termini di versamento ed all'applicazione delle sanzioni.

Il provvedimento non comporta l'effettuazione di ulteriori adempimenti per il contribuente e, sotto l'aspetto tecnico, ricalca il testo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, concernente l'istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata.

Lo strumento dell'addizionale straordinaria non contrasta con i criteri applicativi dell'IVA e si fa preferire, atteso il carattere temporaneo della misura, ad una manovra di modifica delle aliquote.

L'articolo 5, infine, reca disposizioni in ordine all'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi. Infatti con tale articolo vengono disposti gli aumenti della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

la benzina, per la quale gli oneri fiscali aumentano di lire 60 al litro, di cui lire 50,85 per imposta di fabbricazione e lire 9,15 per IVA dovuta sull'aumento del prezzo di vendita, che passa da lire 1.290 a lire 1.350 al litro;

i prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale

e petrolio diverso dal lampante), la cui aliquota viene aumentata nella stessa misura della benzina;

il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4» destinato all'Amministrazione della difesa, la cui aliquota agevolata viene aumentata in misura corrispondente all'aumento stabilito per la benzina in modo da mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibili sia nell'autotrazione sia nel riscaldamento, la cui aliquota viene aumentata da lire 26.239 a lire 27.934 per ettolitro; conseguentemente, il prezzo del gasolio per autotrazione, tenendo conto anche della maggiore IVA dovuta sul prezzo finale di vendita, passa da lire 653 a lire 673 al litro;

gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, per i quali vengono pure aumentate le aliquote di imposta, in relazione all'aumento stabilito per il gasolio; trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio occorre pertanto mantenere in equilibrio la relativa tassazione;

i gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile, la cui aliquota d'imposta, ferma dal 1954, viene aumentata di lire 70 al chilogrammo ed i gas di petrolio liquefatti per autotrazione per i quali, in relazione all'aumento apportato agli altri carburanti, gli oneri fiscali aumentano di lire 40 al litro.

Nell'ultimo comma dello stesso articolo sono stabilite le consuete disposizioni per assoggettare agli aumenti di aliquote disposti per i prodotti petroliferi anche le giacenze di tali prodotti esistenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso i depositi di oli minerali per uso commerciale, in quantità superiore a trenta quintali e, presso i punti di vendita, in quantità superiore a quaranta ettolitri.

Per le modalità di denuncia delle predette giacenze e per i termini di pagamento della differenza di imposta si fa rinvio alle disposizioni stabilite con l'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

* * *

La manovra nel suo complesso produrrà un gettito che, in termini di competenza, per il corrente anno si stima in lire 3.430 miliardi.

Il meccanismo di versamento dell'addizionale dell'imposta sul valore aggiunto, tuttavia, ricalcando la disciplina di tale imposta, consente di acquisire nel corrente anno solo una parte, valutata nell'ordine di 267 miliardi di lire, rispetto ai 415 miliardi stimati quale maggiore gettito prodotto dall'applicazione dell'addizionale prevista dal presente provvedimento.

Nel corrente anno, pertanto, il provvedimento consentirà un'acquisizione di maggior gettito, stimato in lire 3.282 miliardi.

Va aggiunto che, su base annua, l'effetto prodotto dalle disposizioni relative all'imposta di fabbricazione (che, per il 1987, è stimato in lire 566 miliardi, dato già compreso nel complessivo ammontare di 3.282 miliardi) è di lire 1.706 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, concernente misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 199 del 27 agosto 1987.*

Misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.

Articolo 2.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevato dal 92 al 100 per cento.

Articolo 3.

1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato al 31 agosto 1987.

Articolo 4.

1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del diciotto per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987, è dovuta, in aggiunta alla predetta aliquota, un'addizionale straordinaria del quattro per cento della base imponibile determinata a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

a) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici ovvero a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, esclusi quelli ad uso pubblico;

b) mobili per uso domestico (v.d. *ex* 94.03), compresi quelli per sedersi, anche trasformabili in letti (v.d. *ex* 94.01);

c) stufe, caloriferi, cucine economiche, fornelli e apparecchi simili non elettrici, per usi domestici (v.d. *ex* 73.36); macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie per uso domestico (v.d. *ex* 84.15); scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per uso domestico (v.d. *ex* 84.17.F.I); macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento, di tipo familiare (v.d. 84.19.A.I); bilance per uso casalingo (v.d. *ex* 84.20); macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 Kg., per uso domestico (v.d. *ex* 84.40.B); apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico (v.d. *ex* 85.06); rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato (v.d. *ex* 85.07); scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici (v.d. *ex* 85.12);

d) altoparlanti montati; amplificatori audio per l'alta fedeltà; apparecchi radio riceventi; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione; obiettivi per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini per la televisione; binocoli e cannocchiali; apparecchi fotografici; apparecchi cinematografici da presa e da proiezione; apparecchi da proiezione per diapositive; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono o delle immagini per la televisione; supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini in televisione e del suono; lettori di suono per dischi audio; giuochi per la produzione, visualizzazione di immagini in forma digitale e relativi supporti. Per i prodotti di cui alla presente lettera *d*), gravati dall'imposta erariale di consumo prevista dal decreto-legge 30 dicembre

1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'addizionale di cui al presente comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento.

2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta anche per le importazioni dei beni ivi previsti ed è commisurata e applicata a norma degli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. L'addizionale deve essere indicata distintamente nella fattura e nella bolletta doganale, nonchè in sede di registrazione, liquidazione e dichiarazione. Per le operazioni non soggette all'obbligo della emissione della fattura, l'addizionale concorre alla determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni da annotare ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 di detto decreto è stabilita nella misura del 16,67 e del 18,03 per cento per i beni soggetti, rispettivamente, all'addizionale del 2 e del 4 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 120 e per 122, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale di cui al presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, comprese quelle riguardanti l'obbligo della rivalsa, il diritto alla detrazione con le limitazioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i modi ed i termini di versamento; per le violazioni si applicano le sanzioni previste nel titolo terzo del medesimo decreto.

Articolo 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 79.973 a lire 85.058 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 7.997,30 a lire 8.505,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 1), della predetta tabella *B* per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 26.239 a lire 27.934 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

4. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali,

semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 8.606 a lire 9.113, da lire 10.127 a lire 10.736 e da lire 29.903 a lire 31.831 per 100 chilogrammi.

5. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gasi di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da lire 2.000 a lire 9.000 e da lire 26.222 a lire 32.384 per 100 chilogrammi.

6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a tremila chilogrammi, dagli esercenti depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1987.

COSSIGA

GORIA – GAVA – AMATO – COLOMBO – BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI